# Allegato 6 - Procedure per il trattamento delle irregolarità

Allo scopo di fornire indicazioni operative per l'esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti, in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento, di seguito vengono descritte le procedure per il trattamento delle irregolarità. Esse sono stata suddivise nelle seguenti fasi.



#### Fase 1 – Attività connesse all'individuazione delle irregolarità

Ai sensi del l'art. 2 par. 31 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'irregolarità consiste in "qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita", mentre al par. 33 viene definita "«irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo".

Una fattispecie particolarmente grave di irregolarità è la cd. frode caratterizzata da comportamenti illeciti intenzionali (dolosi) posti in essere dagli operatori, tipizzati dai singoli ordinamenti nazionali e da essi assoggettati a sanzioni di tipo penale. Si tratta di un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a danno degli interessi finanziari dell'UE.

Lo Stato membro nel quale la spesa irregolare è stata sostenuta dal beneficiario e pagata per l'attuazione dell'operazione è responsabile della segnalazione dell'irregolarità 1 a norma dell'articolo 69, paragrafo 2. Quindi per i beneficiari austriaci la segnalazione spetta al Bundeskanzleramt der Republik Österreich, la quale informa l'autorità di gestione e l'autorità di audit.

Nel Programma Interreg VI-A Italia-Austria la responsabilità della gestione delle irregolarità e la conseguente tempestiva comunicazione delle stesse spettano pertanto all'AdG e alle UCR competenti territorialmente.

L'articolazione della procedura è riportata nello schema seguente.



Di norma le irregolarità sono individuate durante lo svolgimento delle verifiche di gestione e gli audit di Il livello. Tali soggetti trasmettono tempestivamente all'AdG la nota di segnalazione di sospetta irregolarità. Nel caso in cui l'irregolarità viene individuata nell'ambito delle verifiche dei controllori si tratterà di un'apposita sezione del verbale di controllo. Anche l'AdG può a sua volta rilevare violazioni delle norme tali da configurarsi come possibili irregolarità, così come altri soggetti esterni al Programma quali GdF e degli altri organi di polizia giudiziaria, della Corte dei Conti italiana ed Europea, degli auditors CE e dell'OLAF.

L'AdG raccoglie le segnalazioni ricevute e svolge un'attività di valutazione all'esito della quale possa ritenersi accertata, anche se in modo non definitivo, l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Analizzati gli elementi informativi ricevuti e accertata l'irregolarità, l'AdG ha la responsabilità di:

- darne comunicazione all'UE, salvo nei casi per i quali è espressamente prevista nell'Allegato XII del Reg. (UE) 2021/1060 una deroga;
- rettificare l'importo del contributo concesso al beneficiario e disporne la revoca totale o parziale

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allegato XII del Reg. (UE) 2021/1060.

qualora lo stesso sia stato già pagato

• registrare, se la spesa è stata certificata, la rettifica finanziaria nei conti annuali nel quale è stata decisa la soppressione (par. 2 art. 103 del Reg. (UE) 2021/1060

## Fase 2 – Comunicazione delle irregolarità

La procedura si compone delle seguenti attività.



Le irregolarità da segnalare alla UE sono quelle che hanno, o possono avere, come conseguenza, un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale. Pertanto, come detto precedentemente nell'allegato XII del Reg. (UE) 2021/1060, l'AdG non è tenuta a informare la Commissione qualora l'irregolarità:

- consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel Programma in seguito al fallimento, non fraudolento, del beneficiario;
- sia stata segnalata spontaneamente dal beneficiario all'AdG prima del rilevamento da parte di detta Autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- sia stata rilevata e corretta prima del suo inserimento in una domandi di pagamento.

Le esenzioni previste in questi ultimi due punti non si applicano alle irregolarità che rappresentano una frode o altri reati.

L'Allegato XII al punto 1.2 del Reg. (UE) 2021/1060 prevede un'ulteriore deroga all'obbligo di notifica se l'importo della spesa irregolare non supera i 10.000 euro in termini di contributo FESR<sup>2</sup>.

Nello stesso allegato al punto 1.4 sono stabilite le tempistiche della segnalazione di irregolarità, stabilite in due mesi dalla fine di ogni trimestre dalla loro rilevazione, a meno che la presunta irregolarità non abbia possibili ripercussioni sul territorio di un altro stato membro, nel qual caso vige un obbligo di segnalazione immediata. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, il citato regolamento stabilisce che la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente.

La comunicazione in merito alle irregolarità si effettua compilando il modello previsto nella Sezione 2 dell'Allegato XII e trasmesso telematicamente tramite il Sistema di gestione delle irregolarità IMS (*Irregularities Management System*), applicazione che consente agli Stati membri di predisporre, inviare ed aggiornare trimestralmente via web le schede di segnalazione delle irregolarità all'OLAF.

La comunicazione è verificata a sistema dal COLAF Dipartimento delle Politiche Europee-Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ricopre a livello nazionale la funzione di raccordo e gestione della banca dati delle irregolarità e frodi, il quale la inoltra all'UE. In caso di irregolarità configurabile come sospetta frode, l'Amministrazione Provinciale provvede a darne comunicazione anche alla sezione territoriale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Nel caso in cui la sospetta frode si configuri come violazione tributaria, si procede altresì alla segnalazione della stessa alla Guardia di Finanza.

L'AdG procede ad un follow-up che riesamini i procedimenti, le procedure o i controlli connessi alle irregolarità riscontrate. Il riesame contribuisce a individuare eventuali debolezze del sistema, che verranno ricomprese all'interno della gestione dei rischi per quanto riguarda la classificazione dei rischi (tra i quali si pone particolare attenzione alle frodi e alle irregolarità, in quanto qualificate di "livello elevato") e la definizione e sviluppo, da parte dell'AdG stessa, di adeguati piani d'azione, volti a migliorare i controlli e a ridurre ulteriormente l'esposizione a ripercussioni negative.

Nel caso vengano individuate irregolarità sistemiche, l'AdG tramite i controllori delle UCR interessate realizzeranno ulteriori controlli estendendo le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. In esito alle indagini effettuate, tali soggetti pongono in essere misure adeguate, congrue e tempestive per rimuovere la causa dell'irregolarità. In ragione della tipologia, modalità e frequenza

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che complessivamente superano i 10 mila euro di contributo FESR, anche se nessuna di essa, presa singolarmente, supera tale soglia.

dell'irregolarità sistemica, l'AdG apporterà correttivi al sistema di gestione e controllo finalizzato a prevenire il ripetersi di dette irregolarità.

#### Fase 3 – Rettifica del contributo

La procedura si compone delle attività riportate di seguito.



Nel caso in cui l'AdG riscontri l'effettiva sussistenza di fatti integranti le fattispecie di irregolarità o frode procede alla sospensione/revoca del contributo.

L'ammontare della rettifica finanziaria è stabilito, ove possibile, in relazione al singolo caso ed è uguale all'esatto ammontare della spesa indebitamente imputato sul budget dell'Unione. Se la soppressione totale della spesa irregolare appare sproporzionata, l'AdG potrà applicare una rettifica su base forfettaria, proporzionata alla gravità dell'irregolarità o alla carenza del sistema.

Ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 2021/1059 l'AdG garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I beneficiari rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.

Se il beneficiario capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner beneficiari, o se l'AdG non ottiene il rimborso da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha sede il beneficiario, ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'AdG ogni importo indebitamente versato a tale beneficiario.

L'AdG è responsabile del rimborso delle somme recuperate in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita dal Programma di cooperazione. La stessa AdG ha il compito di recuperare dai beneficiari capofila italiani e dai singoli beneficiari italiani il corrispondente contributo nazionale a essi indebitamente erogato, e di rimetterlo successivamente al MEF-IGRUE.

L'Autorità di gestione può stipulare accordi con le altre regioni italiane partecipanti al Programma per definire le modalità di recupero delle somme da parte dei beneficiari ubicati nei rispettivi territori.

Qualora l'importo irregolare non superi, al netto degli interessi, 250 EUR in quota FESR, l'Autorità di gestione può decidere di non recuperare e nulla dovrà essere restituito al bilancio dell'Unione (art. 52 par. 2 Reg. (UE) n. 2021/1059).

Per importi superiori, se il contributo è stato già pagato e il progetto non è concluso, la rettifica potrà essere attuata tramite compensazione sugli importi spettanti nelle rendicontazioni successive. Negli altri casi l'AdG contesta al beneficiario l'importo irregolare e ne richiede il rimborso indicando il termine entro cui dovrà avvenire la restituzione. La contestazione dell'indebito percepimento, che costituisce l'avvio del procedimento di recupero del contributo ai sensi della I.p. 17/1993 s.m.i., conterrà informazioni dettagliate sull'irregolarità riscontrata e sulla spesa non ammissibile a finanziamento, sulla persona responsabile del procedimento e sull'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti.

Nel caso in cui il beneficiario presenti un ricorso giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti emanati dall'amministrazione provinciale nel corso delle procedure di recupero, l'AdG trasmette all'Avvocatura gli atti relativi al recupero accompagnati da una breve relazione, necessaria per la costituzione in giudizio, dove si illustrano i fatti accaduti. In caso di accoglimento della sospensiva, invece, la procedura di recupero del credito presso il soggetto percettore si interrompe e la somma oggetto di ricorso può continuare ad essere compresa nelle dichiarazioni di spesa fino al pronunciamento della sentenza.

In tutti i casi di avvenuta restituzione delle somme indebitamente percepite, periodicamente l'AdG chiede la reiscrizione degli importi restituiti alla Ripartizione Finanze sui capitoli di spesa del Programma. Il contributo soppresso può essere reimpiegato per il programma ma non per l'operazione oggetto di rettifica o, laddove la rettifica riguardi un'irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica. Gli eventuali interessi legali e di mora applicati saranno oggetto di registrazione

separata al fine di consentirne l'utilizzo delle somme come previsto dalla normativa e dalla prassi amministrativa.

### Fase 4 – Restituzione degli importi alla CE e al Fondo di Rotazione

La procedura per la restituzione degli importi irregolari al bilancio UE e al FdR prevede la correzione delle irregolarità.

Se tale correzione viene rilevate prima della presentazione del relativo conto annuale danno luogo ad una rettifica nella prima domanda di pagamento successiva (se ancora possibile) ovvero direttamente in fase di presentazione dei conti relativi al periodo contabile stesso. Se invece la Correzione delle irregolarità rilevate è su spese già incluse nei conti annuali certificati, si effettuerà una deduzione nei conti del periodo contabile nel quale è stata decisa la soppressione.

Gli importi ritirati durante il periodo contabile vengono registrati dall'AdG nell'appendice 2 dei conti annuali di cui all'Allegato XXIV del Reg. (UE) 2021/1060.

Qualora l'importo versato indebitamente non supera, al netto degli interessi, 250 EUR in quota FESR, l'Autorità di gestione può decidere di non recuperare e nulla dovrà essere restituito al bilancio dell'Unione.

A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale relativa al contributo FESR, comprensiva degli interessi di mora riscossi, deve essere rimborsata alla Commissione Europea, mentre l'Amministrazione Provinciale trattiene la quota di interessi legali maturati. Per quanto riguarda invece il recupero della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione (FdR), a seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva di tutti gli interessi maturati, viene rimborsata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 183/87, seguendo la normale prassi amministrativa.